



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091 740 2235 – 📠 091 740 2478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 03 ottobre 2013

Prot. n° 816752/USG

OGGETTO: Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

Ai Sigg.ri Assessori
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Ai Sigg.ri Presidenti ed ai Sigg.
Consiglieri di Circoscrizione

LORO SEDI

Si porta all’attenzione dei destinatari in indirizzo che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 1, comma 35 della legge n.190 del 6 novembre 2012.

Il decreto de quo, introduce norme di fonte primaria immediatamente precettive e finalizzate al riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Legislatore nazionale opera una ridefinizione della disciplina sulla trasparenza, intesa oggi come misura fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché come totale accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di realizzare una Amministrazione aperta ed al servizio del cittadino (cfr. art.1, D. Lgs n.33/2013), capace di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

E’ opportuno premettere ed evidenziare, sia pur in termini generali, che, per le finalità sopra accennate, il D. Lgs n.33/2013 introduce nell’ordinamento l’istituto/strumento dell’accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque, senza alcuna limitazione in merito sia alla legittimazione soggettiva del richiedente che all’obbligo di motivazione, di chiedere l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati per i quali la normativa prescrive l’obbligo di pubblicazione.

Unitamente ai predetti principi, la norma in esame modifica anche la disciplina riguardante la pubblicità dei dati concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, standardizzando le modalità attuative della loro pubblicazione mediante il sito istituzionale dell'Ente di riferimento ed introducendo, inoltre, uno specifico regime sanzionatorio.

Su solco dei principi normativi sopra richiamati, il Consiglio Comunale di Palermo, con deliberazione n.3266 del 13/09/2013 ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Anagrafe degli Eletti", che prevede l'adozione dei principi normativi introdotti dal D. Lgs n.33/2013, sottolineandone l'applicazione anche nei confronti dei Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione.

Appare di tutta evidenza, conseguentemente, che la normativa de qua è di attuale ed immediato interesse per i componenti degli organi di indirizzo politico del Comune di Palermo, (Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione in carica alla data di entrata in vigore del D. Lgs n.33/2013 – 20 aprile 2013 -), chiamati a provvedere al tempestivo ed adeguato adempimento degli introdotti obblighi normativi.

A tal fine, a mezzo della presente, si offre una breve illustrazione dei principi della riforma, invitando, in ogni caso, le SS.LL. ad una attenta disamina del testo normativo.

In particolare, l'art.14 del D. Lgs n.33/2013 impone la pubblicazione dei seguenti documenti o informazioni:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) *le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7" concernenti il formato digitale aperto ed il riutilizzo.*

I dati sopraindicati verranno tenuti in pubblicazione, unitamente alle variazioni ed aggiornamenti forniti dai soggetti interessati alle prescritte scadenze, per tre anni successivi alla cessazione del mandato, salve le informazioni inerenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che, invece, verranno tenuti in pubblicazione fino alla cessazione del mandato.

Appare opportuno evidenziare che le dichiarazioni indicate nella lettera f) sono quelle previste dalla L.441/82, recepita dalla L.R. n.128/82, e riguardano, in particolare:

- i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

Tali dichiarazioni, tenuto conto dell'attuale normativa applicabile al Comune di Palermo, dovranno essere rese dai soggetti in indirizzo, nonché dai coniugi non separati e dai figli conviventi, previo consenso di quest'ultimi.

Resta in facoltà dei soggetti in indirizzo consentire la pubblicazione anche dei dati inerenti gli altri parenti entro il secondo grado, sempre previo consenso di quest'ultimi, intendendosi per "altri" parenti entro il secondo grado, ai sensi del vigente codice civile, i genitori, i nonni, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

Infine, i soggetti in indirizzo, i coniugi non separati ed i figli conviventi (sempre previo consenso di quest'ultimi), dovranno provvedere annualmente e fino alla cessazione del mandato al deposito, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'attestazione riguardante le eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente, unitamente alla copia della dichiarazione dei redditi.

A questo punto, appare utile fornire qualche breve indicazione in merito al regime sanzionatorio introdotto dal D. Lgs n.33/2013, applicabile dal prossimo 17 ottobre ai titolari di incarichi politici in carica alla data di entrata in vigore del D. Lgs n.33/2013 (20 aprile 2013).

In particolare, l'art. 47 del D. Lgs n.33/2013 precisa che: *"la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato"*.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.45 del D. Lgs n.33/2013, la CIVIT (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, è chiamata a vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 14, c.1, dalla lettera *a)* alla lettera *f)* imputabili ai componenti degli organi di indirizzo politico, dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale i nominativi dei soggetti ai quali quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Il quadro normativo brevemente delineato denota l'intenzione del legislatore di operare un deciso potenziamento dei principi e degli strumenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, concorrendo, così, all'attuazione dei *"principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia-ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione"* (cfr art.1, c.2, del D. Lgs n.33/2013).

Considerata, inoltre, l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento e ritenuto che il D. Lgs n.33/2013, come già in precedenza osservato, introduce norme di fonte primaria immediatamente precettive, appare opportuno provvedere ad una completa e tempestiva attuazione delle disposizioni citate, fatti salvi eventuali chiarimenti che dovessero intervenire ad opera delle autorità competenti.

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di trasmettere, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 7 (sette) dal ricevimento della presente:

- I) la documentazione esposta nella lettera b) dell'art.14 del D. Lgs n.33/2013 (Curriculum), nonché i dati e le informazioni richieste nelle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, mediante l'uso del modulo 1 allegato alla presente;
- II) l'eventuale aggiornamento dei dati e delle informazioni indicate nella lettera f) dell'art.14 del D. Lgs n.33/2013, inerenti le dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 441/82, come recepita dalla L.R. n.128/82, inclusa la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, previo consenso di quest'ultimi, mediante l'uso del modello 2, allegato alla presente.

In mancanza di variazioni rispetto all'ultima dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 441/82, come recepita dalla L.R. 128/82, i soggetti in indirizzo dovranno comunicare con nota scritta che non risulta intervenuta alcuna variazione della situazione patrimoniale annuale rispetto all'ultima dichiarazione presentata;

Inoltre:

- i Consiglieri comunali dovranno trasmettere la documentazione, i dati e le informazioni sopra richieste al Dirigente dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale all'indirizzo e-mail: staffconsigliocomunale@comune.palermo.it;
- gli Assessori dovranno provvedere alla relativa trasmissione al Capo di Gabinetto, all'indirizzo e-mail: ufficio.digabinetto@comune.palermo.it;
- i Presidenti ed i Consiglieri di Circoscrizione invieranno la documentazione al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività all'indirizzo e-mail: settoreserviziiallacollettivita@comune.palermo.it;

I Dirigenti sopra indicati provvederanno all'acquisizione dei dati, dei documenti e delle informazioni, curandone la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Palermo entro il termine del 17 ottobre 2013.

Infine, dovendosi provvedere alla pubblicazione dei dati sul sito web dell'Amministrazione comunale, si rinnova l'invito alle SS.LL. a provvedere preventivamente ad una puntuale ricognizione dello stato patrimoniale personale, specificando le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente ed alla trasmissione dei dati, delle documentazioni delle informazioni sopra richieste in modo chiaro, esaustivo e nel formato prescritto.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Dott. Francesco Di Liberti (tel. 091-7402407), e-mail francesco.diliberti@comune.palermo.it.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua

Il Presidente
Salvatore Orlando

IL Sindaco
Leoluca Orlando